C/2024/4511

12.7.2024

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.11571 — KÜHNE HOLDING / AENOVA)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(C/2024/4511)

1. In data 5 luglio 2024, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ([1]).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

— Kühne Holding AG («Kühne Holding», Svizzera) controllata da Klaus-Michael Kühne,

— Apollo 8 GmbH («Apollo 8», Germania) la holding del gruppo di imprese Aenova («Aenova», Germania), controllata dal gestore di un fondo consigliato da BC Partners LLP.

Kühne Holding acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di Apollo 8.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Kühne Holding è una holding che opera attraverso Kühne + Nagel International AG per la fornitura di servizi logistici e di spedizione merci e attraverso Hapag-Lloyd AG per la prestazione di servizi di trasporto di container. Inoltre, essa opera anche nei settori dei servizi alberghieri e immobiliari,

— Apollo 8 è la holding di Aenova, che opera a livello internazionale nella fornitura di servizi per lo sviluppo contrattuale e la produzione di medicinali finiti destinati all'uomo e agli animali, nonché di integratori alimentari.

3. A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ([2]), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.11571 — KÜHNE HOLDING / AENOVA

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

([1]) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).
([2]) GU C 160 del 5.5.2023, pag. 1.